

## **FAQ E CHIARIMENTI**

### **SCUOLA SAN PIETRO CELESTINO**

- 1) **QUESITO:** Il Disciplinare di gara prevede che il concorrente che non abbia i requisiti richiesti per la progettazione possa ricorrere all'avvalimento di altro soggetto o associarlo in A.T.I. Nel caso in cui si voglia associare in A.T.I. un soggetto che ha come quota esclusivamente la progettazione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti ai punti C.6, C.7 e C.8 dell'offerta tecnica, si chiede se il progettista è tenuto ad avere le certificazioni richieste (14001, 18001, 37001) o se queste debbano essere possedute solo dalle Imprese esecutrici dei lavori.

**RISPOSTA:** Con riferimento al chiarimento richiesto, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai Sub-criteri C.6, C.7 e C.8 previsti al punto 25.1 del Disciplinare di gara le certificazioni richieste sono riferite all'Operatore Economico e non ai progettisti incaricati per la progettazione esecutiva, siano essi indicati ovvero raggruppati;

- 2) **QUESITO:** Si chiede se i computi metrici e metrico estimativi da inserire nell'offerta tecnica e nell'offerta economica possano riportare esclusivamente le lavorazioni modificate sulla base delle proposte tecniche migliorative oppure se debbano essere comprensivi delle lavorazioni non modificate.

**RISPOSTA:** Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che i computi metrico e metrico estimativo devono essere riferiti alle migliori offerte indicando le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative), riportando in rosso le detrazioni delle voci di prezzo del progetto a base di gara che si intendono sostituite.

- 3) **QUESITO:** Si chiede di precisare se, diversamente da quanto sembrerebbe evincersi al 5° cpv. dell'art. 23. OFFERTA TECNICA, del disciplinare di gara (pag. 38-39) il computo da inserire nella busta Offerta Tecnica debba essere esclusivamente metrico senza necessità di inserire anche le analisi dei nuovi prezzi.

**RISPOSTA:** Si precisa che nell'offerta offerta tecnica deve essere inserito il solo computo metrico (con l'indicazione della sola descrizione delle voci di prezzo desunte dal prezzario regionale ovvero da specifiche analisi, senza alcuna indicazione economica) mentre in quella economica il computo metrico estimativo;

- 4) **QUESITO:** Con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica, viene riportata una tabella in cui sono indicati i sub-criteri e i relativi punteggi attribuiti. Per quanto riguarda il criterio A, lo stesso richiama professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dall'avvenuta esecuzione di un numero massimo di tre servizi di progettazione ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale. Di contro nel sub-criterio A1 si fa riferimento esclusivamente alla struttura tecnica preposta alla progettazione esecutiva del servizio in affidamento. Si chiede di confermare che solamente il sub-criterio A.2 risulta riferito all'esposizione dei richiamati n. 3 servizi eseguiti dal concorrente ed esplicativi della propria capacità progettuale.

**RISPOSTA:** Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa il punteggio di cui al Sub-criterio A.1 previsto al punto 25.1 del Disciplinare di gara è espressamente riferito alla struttura tecnica preposta alla progettazione in termini di professionalità, specializzazione ed esperienza curriculare acquisita (non ai tre servizi di progettazione più rappresentativi, richiesti per l'attribuzione del punteggio di cui al Sub-criterio A.2), precisando altresì che per quanto attiene

gli aspetti energetici e ambientali, oggetto di valutazione, per professionista certificato deve intendersi un professionista esperto sugli aspetti di gestione energetica degli edifici (EGE) ai sensi della norme UNI 11339 o UNI 11352 o UNI EN ISO 16247-5, certificato da un organismo di valutazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

- 5) QUESITO: Con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica, il disciplinare di gara al punto 23 (pag. 38 e seguente) recita: Le soluzioni migliorative proposte potranno quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). I nuovi prezzi dovranno essere dedotti dal Prezziario della Regione Molise vigente o, in mancanza, da adeguate analisi dei prezzi. Sembrerebbe che il disciplinare faccia la richiesta di inserire nella busta di offerta tecnica un elaborato elenco prezzi contenente i prezzi a integrazione e i prezzi a sostituzione in ogni caso dedotti dal prezziario e/o dall'analisi prezzi. Più avanti, sempre al punto 23 (a pag. 39) si legge: l'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente. Tali richieste appaiono in contrasto, si chiede di chiarire tale apparente discrepanza e, quindi, di specificare se all'interno dell'offerta tecnica è richiesto inserire un elaborato contenente l'elenco nuovi prezzi, ovvero un computo metrico estimativo, o un computo metrico non estimativo, ovvero un elenco nuovi prezzi senza l'indicazione dei prezzi.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che nell'offerta offerta tecnica deve essere inserito il solo computo metrico (con l'indicazione della sola descrizione completa delle voci di prezzo desunte dal prezziario regionale ovvero da specifiche analisi, senza alcuna indicazione economica) mentre in quella economica il computo metrico estimativo, senza necessità di allegare l'elenco dei prezzi (desunti dal prezziario regionale e/o da eventuali analisi) e le eventuali analisi dei nuovi prezzi. Si richiamano le risposte ai quesiti 2 e 3 sopra riportati.

- 6) QUESITO: Con riferimento all'offerta economica (cfr. punto 24), si chiede di confermare che l'offerta stessa, oltre all'indicazione del ribasso percentuale, deve contenere esclusivamente l'indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co. 10 del Codice nonché l'indicazione della stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 c.ma 10 del codice con le finalità di procedere alla verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). In tal caso, mentre i costi aziendali sono riferiti a un'aliquota del fatturato complessivo, i costi della manodopera, finalizzati alla verifica dell'offerta anomala, sono riferiti allo specifico lavoro in affidamento per verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Il richiamato costo della manodopera è deducibile dal Computo Metrico Estimativo che nella fattispecie non viene richiesto, mentre viene richiesto un computo metrico non estimativo riferito alle sole lavorazioni migliorative con indicazione dei prezzi unitari. Si chiede se la stima dei costi della manodopera possa essere indicata in modo forfettario o al contrario debba essere ricavata da un computo metrico estimativo globale.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che non è richiesta una stima analitica dei costi della manodopera.

- 7) QUESITO: Con riferimento al punto 11 del disciplinare, considerato che il progettista qualificato ha l'obbligo di mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali

dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, nominativamente indicate, in possesso di laurea in ingegneria/architettura o altra disciplina tecnica, abilitate all'esercizio della professione, iscritte all'albo professionale, con indicazione del rapporto professionale intercorrente con il richiamato progettista qualificato, si chiede di confermare che tali figure professionali possano essere sia interne che esterne al progettista qualificato, ovvero facenti parte stabile dell'organigramma del progettista qualificato o appositamente identificate e contrattualizzate per la specifica prestazione senza la necessità di inserirli quali membri di un costituendo raggruppamento.

**RISPOSTA:** Con riferimento al chiarimento richiesto, si richiama innanzitutto quanto riportato al quinto capoverso del paragrafo 11 del disciplinare il quale dispone che *“È considerato presente nell'organigramma qualsiasi soggetto che è componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti”*, applicabile anche al caso di professionista singolo. Si precisa che qualora le figure professionali parte dell'organigramma del professionista concorrano al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono necessariamente essere riunite in raggruppamento.

- 8) **QUESITO:** Considerato che al punto 10.2, è scritto: Per ultimi tre anni e per ultimo decennio, anteriori la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito rispettivamente dai tre anni e dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, si chiede di precisare la data di pubblicazione del bando sul GURI oppure quale è l'arco temporale a cui fare riferimento.

**RISPOSTA:** Con riferimento al chiarimento richiesto, si fa presente che per quanto attiene i requisiti di capacità tecnico-professionale si deve fare riferimento al decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GURI (avvenuto in data 26/02/2020), mentre per quanto riguarda i requisiti capacità economico-finanziaria si deve fare riferimento al triennio 2016-2018 in considerazione del fatto che alla data di pubblicazione (e di scadenza) del bando di gara non sono ancora decorsi i termini di legge per la presentazione della documentazione indicata alla lettera a) paragrafo 10.2 del Disciplinare di gara.

**CHIARIMENTI:** Si comunica che ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i requisiti per la progettazione possono essere posseduti anche da un progettista indicato, fermo restando i requisiti e gli obblighi dichiarativi previsti nel disciplinare di gara.